

**LA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VICENZA PRETENDE E OTTIENE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI COME DA SENTENZA CHE IN PRIMA BATTUTA IL TESORO NON AVEVA CONSIDERATO****Nei nostri due ultimi ricorsi vittoriosi**

1. causa civile 917/2018 (25 ricorrenti) con sentenza favorevole che fissa l'entità dei rimborsi e con spese legali a favore del 21/12/2021

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza;

Accerta il diritto delle parti ricorrenti.....Omissis... al riconoscimento del trattamento

retributivo previsto per la fascia stipendiale 3-8 o 9-14 a decorrere dalla maturazione, per ciascuno di essi, di un'anzianità di servizio rispettivamente pari a tre o a nove anni, calcolata applicando al servizio prestato in forza di incarichi a tempo determinato presso scuole statali i criteri di cui agli artt. 485 e 489 D.Lgs. 297/94;

condanna il MIUR al pagamento a favore dei suddetti ricorrenti delle differenze retributive dovute per effetto dell'inserimento nella fascia stipendiale 3-8 o 9-14 per i periodi di servizio successivi al 24/09/2013, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nella misura di seguito indicata per ciascuno di essi:

- .....omissis.....
- condanna il convenuto Ministero a rifondere ai suddetti ricorrenti le spese di lite, liquidando la complessiva somma di € 8.259,00 di cui € 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa);

.....omissis.....

Vicenza, 21/12/2021.

Il Giudice  
dott. Paolo Sartorello

2. causa civile 918/2018 (25 ricorrenti) con sentenza favorevole che fissa l'entità dei rimborsi e con spese legali a favore del 2/03/2022 (giudice Campanati) per i vari nominativi con la formula seguente:

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 disp. att. così dispone:

Dichiara che .....ha maturato con la decorrenza derivante dall'anzianità dei servizi preruolo a partire dall'anno scolastico 2002/2003 il diritto all'inserimento nella preesistente fascia 3/8 anni e, quindi, alla con conservazione dei maggiori livelli stipendiali sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni (anno 2010/2011) e condanna il MIUR al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 4.900,00 lordi oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi legali maturati dal dovuto al saldo;

- condanna altresì il MIUR al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 700,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15% in favore dei ricorrente per i quali non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Vicenza, 02/03/2022

Il GOT in funzione di G.L.  
Elena Campanati

Il giudice ha stabilito direttamente l'ammontare delle somme da riconoscere ai ricorrenti ed inoltre con la frase "oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo" chiede il riconoscimento degli interessi.

Ci siamo quindi preoccupati di seguire i relativi accrediti ad alcuni dei ricorrenti presi a campione e abbiamo notato come la somma liquidata non fosse la stessa richiesta dal giudice a causa di una tassazione intorno al 10%. Constatata l'inevitabilità della stessa abbiamo però chiesto con forza che venissero applicati gli interessi e tramite l'avvocato abbiamo ottenuto che anche questi fossero pagati senza bisogno di tornare in tribunale, ma esercitando una pressione documentata e incontestabile che dopo quasi un anno di sforzi ha dato luogo ad un recupero equivalente alla tassazione subita per cui, praticamente i ricorrenti hanno ottenuto la somma stabilita dal giudice.

Tanta pazienza e tanta tenacia a favore dei nostri iscritti (qualcuno addirittura già in pensione) ma alla fine abbiamo ottenuto tutto il dovuto.